

Convenzione per l'ampliamento della conoscenza sulla Starna (*Perdix perdix*) nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

tra

l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato PNGSL, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, Fraz. Assergi, Via del Convento s. n. c., Codice Fiscale 01041690685, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Avv. Tommaso Navarra, nato a Teramo (TE) il 12 giugno 1967

e

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità, Ing. Luciano Bonci

PREMESSO CHE

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
4. con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
5. l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
6. l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

7. il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato istituito con l'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, recante "Legge quadro delle Aree Protette" (e successive modificazioni) e che l'organismo di gestione "Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" è stato istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995;
8. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
9. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
10. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
11. la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Prot. 0024444 – 17/10/2017 per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie ex Cap. 1551, assegna ai Parchi Nazionali finanziamenti per progetti di conservazione della biodiversità sulla base di ambiti ecoregionali;
12. in data 08 marzo 2018 prot. 2612/2018 è stato siglato da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente capofila Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano il protocollo d'intesa "Monitoraggio della Biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi eco sistemici a supporto della gestione delle Aree protette" -ANNUALITÀ 2017- "Intervento di sistema dei Parchi nazionali della Provincia Appenninica" Direttiva Biodiversità 24444 del 17/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
13. con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 23425 del 30/10/2017, acquisita al protocollo di PNGSL n. 13030 del 31/10/2017, il Ministero comunica che sono stati trasferiti a favore di PNGSL € 155.000,00, nell'ambito del decreto di riparto delle risorse finanziarie imputate al capitolo di bilancio 1551, per l'anno 2016;
14. l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica;
15. l'art. 7, comma 3 della LN 157/92 prevede che l'ISPRA abbia il compito di "censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi

analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome”;

16. la Starna sta attraversando un declino numerico in tutta la Penisola e che la popolazione del PNGSML è una delle poche in grado di riprodursi autonomamente in natura;
17. l'ISPRA, ha curato su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il “Piano d'azione nazionale per la Starna (Perdix perdix)”;
18. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
19. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed ISPRA, per la realizzazione di attività istituzionali di entrambe gli Enti finalizzate all'ampliamento delle conoscenze sulla Starna ed alla conservazione della specie all'interno del Parco Nazionale.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione della presente convenzione le seguenti attività:

Compiti ISPRA:

1. ampliare le conoscenze sulla distribuzione e la consistenza della popolazione di Starna nel Parco Nazionale, per mezzo di sopralluoghi sul campo e indagini genetiche;
2. analizzare i dati raccolti e produrre le relazioni indicate nell'allegato tecnico.

Compiti dell'Ente Parco:

1. mettere a disposizione le informazioni disponibili relative alla presenza delle Starne nel Parco Nazionale;
2. mettere a disposizione le strutture logistiche, eventualmente presenti e autorizzare l'accesso al personale ISPRA nelle strade forestali del Parco Nazionale;
3. supportare con il proprio personale le attività di raccolta dati previste nell'allegato tecnico.

ART. 4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Nel corso della collaborazione verranno realizzate le seguenti attività:

1. individuazione delle aree campione, dei transetti e dei tempi per l'applicazione del campionamento genetico non invasivo (febbraio - maggio 2022- 2023);
2. indagine sullo status della popolazione di starna del PNGSML (agosto - ottobre 2021 - 2022 e marzo-ottobre 2022 - 2023);
3. Verifica coppie riproduttive di Starne con la metodologia del *playback* nel periodo marzo-giugno 2022 - 2023);
4. Verifica del successo riproduttivo tramite monitoraggio anche con ausilio di cani per individuare le brigate, valutarne la consistenza e il tasso di sopravvivenza dei giovani nel periodo luglio - ottobre 2021;
5. per i punti 3 e 4 si ha l'intenzione di aumentare l'areale monitorato fino al 2020 in modo da convalidare le segnalazioni di presenza della specie pervenute anche al di fuori dell'area di studio finora individuata;
6. al fine di aumentare la conoscenza della specie si prevede di effettuare catture di esemplari di maschi durante il periodo primaverile, allo scopo di continuare a raccogliere campioni genetici e soprattutto, dopo avere marcato gli individui con anello inamovibile, se sarà possibile munirli di radiotrasmittenti in modo da potere raccogliere dati più dettagliati a riguardo dell'home range durante la fase riproduttiva e quella gregaria.
7. realizzazione di un modello di idoneità per la starna e compilazione di un piano d'azione per la conservazione della Starna nel PNGSML entro la fine del 2023.

Le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

Tutte le attività dovranno essere svolte esclusivamente da personale o da collaboratori ISPRA e PNGSL.

Le date di svolgimento delle attività, i nominativi e gli automezzi utilizzati dovranno essere comunicati preventivamente (con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi) in modo da poter comunicare al Raggruppamento Carabinieri Parco – Reparto Parco Nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga” lo svolgimento, autorizzato, delle attività.

ART. 5

(Spese)

Per le attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga rimborserà ad ISPRA un importo massimo pari a € 28.000,00 ripartiti in € 14.000 annui, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972) così ripartito:

anno 2021-2022

- a) 12.600,00 € per spese di viaggio, trasferta e acquisto di materiale tecnico;
- b) 1.400,00 € per spese generali relative all'art 3.

L'Ente Parco prevede la propria compartecipazione al progetto con una quota pari a euro . 4.000,00 relativa alle spese di missione del proprio personale.

anno 2022-2023

- c) 12.600,00 € per spese di viaggio, trasferta e acquisto di materiale tecnico;
- d) 1.400,00 € per spese generali relative all'art 3.
- e) L'Ente Parco prevede la propria compartecipazione al progetto con una quota pari a euro . 4.000,00 relativa alle spese di missione del proprio personale.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

L'importo di cui al precedente articolo 5 è rimborsato entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito di ISPRA, da inviarsi unitamente alla relazione conclusiva in copia cartacea ed informatica e alla rendicontazione delle spese sostenute.

La relazione deve contenere:

- Cartografia e descrizione delle aree campione indagate e dei transetti effettuati;
- Status della popolazione e raffronto con la precedente indagine INFS/ISPRA 2004 e convenzione ISPRA-PNGSL 2016 e 2020-21;
- Modello di idoneità per la specie nel PNGSL;
- Fattori di vulnerabilità e di rischio riscontrati nel corso della ricerca;
- Misure di conservazione proposte.

ART. 7

(Nomina dei Referenti di Convenzione)

Il Referente di Convenzione ISPRA è il CTER Andrea Scappi.

Il Referente di Convenzione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è il Direttore Ing. Alfonso Calzolaio.

ART. 8

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 15 ottobre 2023.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 13

(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente convenzione deve essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, per posta elettronica o per posta elettronica certificata:

- all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: ente@gransassolagapark.it e/o gransassolagapark@pec.it;
- all'ISPRA, protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

ART. 14

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE - Direzione Regionale del Lazio.

ART. 15

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'Ente Parco, in frazione Assergi, L'Aquila Via del Convento snc.

ART. 16

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Per Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Avv. Tommaso Navarra

Per ISPRA

Ing. Luciano Bonci

ALLEGATO TECNICO

Elenco delle attività previste dalla convenzione tra ISPRA e PNGSML

1 – Formalizzazione di un gruppo di coordinamento per il monitoraggio della specie.

Scopo del gruppo di coordinamento, composto da personale di ricerca ISPRA e PNGSML, è quello di pianificare sia le attività di monitoraggio diretto della Starna; realizzazione della prima riunione del tavolo tecnico entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione per la pianificazione delle attività e le modalità di divulgazione dei risultati ottenuti;

Supporto dell'ISPRA al PNGSML nella procedura di individuazione e istruzione del personale per le attività su campo.

Tempistica: consegna di linee guida per la raccolta dati (metodologie) entro 20 giorni dalla prima riunione (a cura dell'ISPRA).

2 – Raccolta dati sullo status della Starna.

Sono previste le seguenti attività che verranno svolte dal personale dell'ISPRA e da suoi collaboratori autorizzati, coadiuvato nei limiti della disponibilità operativa, dal personale del PNGSML. Verifica coppie riproduttive di Starne con la metodologia del *playback* nel periodo aprile-maggio 2022 e 2023; verifica dell'avvenuta nidificazione della starna nel periodo luglio-agosto 2021, 2022 e 2023; verifica sopravvivenza invernale febbraio-marzo e 2022 - 2023, con il metodo delle osservazioni dirette; verifica del successo riproduttivo, ricerca delle brigate e sopravvivenza invernale con l'utilizzo di cani da ferma autorizzati, nel periodo agosto-ottobre 2021, 2022 e 2023. In forma sperimentale al fine di aumentare la conoscenza della specie si prevede di effettuare catture di esemplari di maschi durante il periodo primaverile, allo scopo di continuare a raccogliere campioni genetici e soprattutto, dopo avere marcato gli individui con anello inamovibile, se sarà possibile munirli di radiotrasmettenti in modo da potere raccogliere dati più dettagliati a riguardo dell'home range durante la fase riproduttiva e quella gregaria.

Tempistica: consegna della relazione con i risultati ottenuti entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione.

3 – Pianificazione misure di protezione per la Starna nel PN Gran Sasso Monti della Laga.

È prevista la realizzazione dei seguenti prodotti: implementazione della Carta di idoneità ambientale per la Starna nel PNGSML, Piano d'Azione per la conservazione della Starna PNGSML; Tempistica: consegna dei prodotti entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione.

Prospetto economico previsto per i due anni

Voce di spesa	Importo €	Note
1. Rimborso spese di missione per personale ISPRA e acquisto materiale tecnico (indagine sulla Starna) rimborso spese collaboratori	€ 25.200,00	Stima di 120 giorni di missione/uomo/anno comprensivo di carburante per automezzo ISPRA.
2. Rimborso spese generali ISPRA (10%) relative al punto 3 e 11	€ 2.800,00	Relazione in copia cartacea e informatica contenente file SHP referenziati al sistema UTM wgs84 – 33N

TOTALE	€ 28.000,00	
--------	-------------	--

Compartecipazione spese di missione per personale Ente parco (indagine sulla Starna)	€ 8.000,00	Stima per 80 giorni di missione/uomo/anno comprensivo di carburante per automezzo
--	------------	---